CAMERA DEI DEPUTATI N. 4004-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

Presentato il 5 giugno 1989

Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato

(Relatore: **ANDREA CAVICCHIOLI**)

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 19 luglio 1989. In data 11 luglio 1989 l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 119.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'articolo 8, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'esclusione di cui al comma stesso si applica a tutte le imprese che assumano lavoratori al fine di riavviarli al lavoro in iniziative produttive a favore delle quali venga emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464. ».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « su richiesta dell'impresa », *è soppressa la virgola e sono inserite le seguenti parole:* « da inoltrare »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Vengono fatte salve le domande di prepensionamento attivate dalle aziende ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e giacenti in istruttoria presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 »;

al comma 4, la parola: « secondo » *è sostituita dalla seguente:* « quinto »;

al comma 4, ultima riga, le parole: « non oltre il 30 giugno 1989 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non oltre il 30 settembre 1989 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'impresa che non abbia attivato la domanda, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, entro il 28 febbraio 1989, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere, al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della

procedura prevista nei commi 2 e 3, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. »;

al comma 6, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione dell'anticipazione del trattamento in complessive lire 889 miliardi, mediante utilizzo della rimanente parte del gettito contributivo richiamato nella lettera *a)*, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, nonché a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del commercio" ».

All''articolo 6:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In attesa dell'entrata in vigore della riforma della disciplina della cassa integrazione, i trattamenti suindicati si intendono prorogati al 31 dicembre 1989, purché siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego, prepensionamento o messa in mobilità dei lavoratori interessati »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, si applicano con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria ».

Decreto-legge 5 giugno 1989, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 129 del 5 giugno 1989 (*).*

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione).

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 settembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

(*) Vedi anche il successivo *Errata Corrige*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1989.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 662 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale).

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 settembre 1989. È altresì prorogato alla predetta data il trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 489 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ARTICOLO 3.

(Norme di interpretazione autentica).

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si

interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

ARTICOLO 4.

(Norme in materia di pensionamento anticipato).

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1990.

2. Ferma rimanendo la validità delle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando intervenga, su richiesta dell'impresa, non oltre il 30 settembre 1989, una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che maturino i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 30 giugno 1989.

5. L'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori

di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 310 miliardi, quanto a lire 139 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, parzialmente utilizzando, nella misura di lire 49 miliardi per il primo anno e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni successivi, l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio », da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione dell'anticipazione del trattamento in complessive lire 616 miliardi, mediante utilizzo della rimanente parte del gettito contributivo richiamato nella lettera *a)* e del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute nell'anno 1988).

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per il medesimo anno, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a 90 giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai

lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate in quell'anno, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno 1987. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione per l'anno 1988 da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno 1987, scade il 30 giugno 1989.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni diverse).

1. L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere, valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA — FORMICA — GAVA — FANFANI — AMATO — BATTAGLIA.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.